

Luzzara 14 ottobre 2021

**A tutti i dipendenti
Dell’Azienda di Servizi alla Persona
“Progetto Persona – Az. Intercomunale
Servizi alla Persona” di Guastalla**

Oggetto: indicazioni operative per l’effettuazione dei controlli della Certificazione verde.

Con provvedimento dirigenziale l’Azienda di Servizi alla Persona “Progetto Persona – Azienda Intercomunale Servizi alla Persona” di Guastalla ha individuato nelle figure dei Coordinatori Responsabili di Struttura gli incaricati del controllo e verifica del possesso della Certificazione verde Covid-19 (green pass) previsto dall’art. 9-quinquies, del D.L. 52/2021 come requisito necessario per l’accesso di dipendenti e altri soggetti nei luoghi di lavoro pubblico.

Si ricorda che il personale **è tenuto al possesso del green pass** per accedere al luogo di lavoro indipendentemente dall’effettuazione o meno di specifici controlli e dalle modalità di controllo adottate dall’Azienda. Anche in assenza di controlli in ingresso, il dipendente non in possesso di certificazione verde non può accedere al luogo di lavoro. Non è consentita alcuna autocertificazione del possesso del green pass. Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina che refertino una delle seguenti condizioni:

- a)** avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b)** avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c)** effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2.

Fino all’eventuale introduzione di modalità automatiche i controlli avverranno a cura dei Coordinatori, mediante **l’applicazione VerificaC19** (installabile gratuitamente su tablet e smartphone) anche avvalendosi di propri collaboratori, formalmente individuati.

I Coordinatori e i loro incaricati esercitano i controlli nei confronti della generalità dei dipendenti e degli altri soggetti espressamente indicati nell’atto di conferimento di incarico.

I controlli manuali tramite APP Verifica C19 sopra descritti possono avvenire:

1) all'entrata in servizio, antecedentemente la rilevazione della presenza; 2) nel corso della giornata lavorativa e potranno riguardare **tutto il personale** in servizio o **almeno il 20%** dello stesso.

I controlli saranno effettuati con **cadenza giornaliera** e, se a campione, saranno effettuati, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Nel primo caso (all'entrata in servizio), il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'Ufficio Personale il nominativo del dipendente al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio

Nel secondo caso (nel corso della giornata lavorativa), oltre all'allontanamento dal luogo di lavoro e alle misure previste per il primo caso sopra descritto il comportamento del dipendente è soggetto a sanzione, irrogata dal Prefetto e all'avvio di procedimento disciplinare.

Sono soggetti all'obbligo di certificazione verde, a titolo esemplificativo:

- i dipendenti dell'Azienda, anche nel caso in cui svolgano attività esterna;
- i dipendenti di imprese addette in via stabile o saltuaria a servizi presso i servizi dell'ASP (ad es. pulizie, manutenzioni, rifornimento distributori automatici, cucine, ecc.);
- i membri di commissione di gara o di concorso, componenti di commissioni e collegi;
- i volontari che svolgono la loro attività presso la sedi operative dell'Azienda;
- i professionisti con incarichi assegnati dall'ASP;
- gli stagisti e altri soggetti che svolgono attività formative per conto dell'Azienda;
- i membri degli organi di governo;
- i fattorini, corrieri e addetti alle mera consegna di corrispondenza, pacchi o forniture, anche a carattere privato che accedano agli uffici;
- i visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro).

Sono esclusi dall'obbligo di possesso di green pass i **soggetti esenti** dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Per i soggetti esenti dalla campagna

Sede Legale: P.zza Mazzini, 1 - 42016 Guastalla (RE)

Sede Amministrativa: V.le Filippini, 65 - 42045 Luzzara (RE)

codice fiscale e partita iva: 02327140352

Tel. 0522 976049 / 0522 979858 - Fax 0522 976695

Sito Internet: www.aspprogettoperona.it

E-mail: segreteria@asp.progettoperona.re.it

vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio dell'applicativo, tale personale potrà trasmettere la relativa documentazione sanitaria al Medico Competente, Dr. Stefano Passarino – e-mail: drstefanopassarino@gmail.com - e autorizzare lo stesso ad informare l'Azienda, al fine di essere esonerato dalle verifiche.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde (c.d. green pass) non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Resta inoltre fermo, per il dipendente – ancorché munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dall'Azienda per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

Il Direttore
Dott. Vincenzo Ferro
*Documento sottoscritto in modalità digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005.*

Normativa di riferimento:

- DPCM 12/10/2021
- DPCM 17/06/2021
- DL 52/2021
- DL 127/2021
- DL 139/2021
- DL 19/2020